

## INFORMATIVA EX ARTICOLO 8.11 DELLA DELIBERAZIONE 267/2023/R/COM DEL 13 GIUGNO 2023

Le deliberazioni 216/2023/R/COM del 19 maggio 2023 e 267/2023/R/COM del 13 giugno 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") hanno disciplinato la sospensione, fatti salvi i pagamenti già effettuati, dei termini di pagamento delle fatture emesse<sup>1</sup> in relazione alle forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023, come individuati all'allegato 1 al Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61.

Il periodo di sospensione, come individuato all'articolo 4 della 267/2023/R/com, è pari a 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023 (il "Periodo di sospensione").

Durante il Periodo di sospensione non troverà applicazione la disciplina relativa alle sospensioni per morosità disposta dall'ARERA, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023<sup>2</sup>.

E', in ogni caso, fatta salva la facoltà dell'utente o del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

Al termine del Periodo di sospensione, in assenza di agevolazioni, rimane fermo l'obbligo dell'utente di saldare gli importi dovuti per le fatture ovvero per gli avvisi di pagamento sospesi. Inoltre, troveranno nuovamente applicazione, altresì con riguardo ai casi di morosità verificatasi precedentemente al 1° maggio 2023, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI.

Al termine del Periodo di sospensione, gli importi relativi alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono automaticamente rateizzati, senza il pagamento di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale. A tal fine, entro due mesi dal termine del Periodo di sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l'attività di vendita, comunicano al cliente o all'utente le seguenti informazioni:

- a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
- b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale;
- c) la facoltà dell'utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita.

Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene, fatta eccezione per le condizioni di rateizzazione migliorative eventualmente offerte dal gestore del SII nonché dal gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero dall'esercente l'attività di vendita:

- a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all'utente ovvero al cliente finale;
- b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
- c) per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione di cui al precedente periodo. Tale periodo può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione qualora l'importo delle rate dovesse risultare inferiore a 20 (venti) euro, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare tale condizione.

---

<sup>1</sup> Per tali si intendono le fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro.

<sup>2</sup> A tal fine: a) il gestore del SII non procederà alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un'interruzione di fornitura, riattiverà tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata; b) l'esercente l'attività di vendita si asterrà dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore; c) l'impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non darà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall'esercente l'attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 1° maggio 2023, riattiverà tempestivamente la fornitura sospesa.

È fatta salva la facoltà per l'utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

La rateizzazione non trova applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).

I titolari delle utenze, ovvero delle forniture interessate dal provvedimento in oggetto possono comunicare l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o degli avvisi di pagamento nonché delle comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario ovvero all'utenza originaria all'indirizzo [info@passuellofratelli.it](mailto:info@passuellofratelli.it).